



Europ Assistance Italia S.p.A.



“Deutsche Bank – Corporate aziendali Gold Visa”

Condizioni di Assicurazione relative alla Polizza stipulata tra

Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino n.4, 20057 Assago (MI) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
(di seguito per brevità – Europ Assistance)

e

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Milano, Piazza del Calendario 3 – C.F. 01340740156 P.IVA 01340740156

(di seguito per brevità – Contraente)

a favore clienti della Contraente, da intendersi quali Assicurati ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile

Edizione 01.01.2024





Europ Assistance Italia S.P.A.



Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

INDICE

NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	16
RECLAMI	17
COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.....	1
ALLEGATO A – GLOSSARIO	1

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

NORME CHE REGOLANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - ALTRE ASSICURAZIONI

Per lo stesso Rischio puoi essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione.

Se si verifica un Sinistro, devi informare tutte le compagnie di assicurazione con cui sei assicurato sullo stesso Rischio e, tra queste, Europ Assistance, dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso Rischio. In questo caso si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

L'art. 1910 del Codice Civile italiano vuole evitare il caso in cui l'Assicurato, che ha più assicurazioni per lo stesso Rischio con diverse compagnie, riceva complessivamente una somma superiore al danno che ha subito. Per questo motivo l'Assicurato, in caso di sinistro, deve informare ogni compagnia di tutte le assicurazioni sottoscritte con le altre, per lo stesso Rischio.

Art. 2. - LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

Le Condizioni di Assicurazione sono regolate dalla legge italiana.

Per tutto quello che non è previsto dalle Condizioni di Assicurazione e per tutte le regole di giurisdizione e/o competenza del giudice, si applica la legge italiana.

Art. 3. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni tuo diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dal giorno del Sinistro. Nell'assicurazione della responsabilità civile i due anni decorrono dal giorno in cui la persona danneggiata ti ha chiesto il risarcimento o ti ha fatto causa per ottenerlo. In questo caso si applica l'art. 2952 del Codice Civile.

Per le Garanzie diverse dall'Assistenza, in caso di apertura del sinistro e di pendenza dei procedimenti giudiziari hai l'obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.

Es: se l'Assicurato denuncia un Sinistro oltre il termine massimo di due anni stabiliti dal Codice Civile, non avrà diritto all'Indennizzo.

Art. 4. - VALUTA DI PAGAMENTO

In Italia ricevi l'Indennizzo in Euro. Se chiedi l'Indennizzo di spese avute in paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come moneta, Europ Assistance calcola l'indennizzo convertendo in Euro l'importo delle spese che hai avuto. Europ Assistance calcola l'indennizzo in base al valore dell'Euro in rapporto alla moneta del paese in cui hai sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

Art. 5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando ti fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Devi far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farti dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. Puoi usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa."

Art. 6. - SEGRETO PROFESSIONALE

Devi liberare dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici che devono esaminare il tuo sinistro per il quale deve essere valutato il tuo stato di salute.

SEZIONE I – DESCRIZIONE DELLE GARANZIE



Che cosa è assicurato?

Art. 7. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni che ti possono capitare durante il viaggio, effettuati dal Titolare o di un suo familiare su autoveicoli, treni e natanti a condizione che tu abbia utilizzato la tua Carta di Credito per l'acquisto del biglietto di viaggio, e che possono causare una invalidità permanente o la morte.

La garanzia opera sia mentre svolgi la tua attività professionale sia mentre svolgi ogni altra normale attività senza carattere di professionalità.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni causati da:

1. asfissia non di origine morbosa;
2. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. annegamento;
4. assideramento o congelamento;
5. colpi di sole, di calore o di freddo;
6. infortuni subiti in stato di maleore o di incoscienza;
7. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
8. lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie;
9. aggressioni, tumulti popolari, insurrezioni o da atti di terrorismo a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
10. terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche.

1. INVALIDITA' PERMANENTE

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente grave è calcolato per la somma di Euro 259.000,00, intendendosi per tale l'invalidità di grado non inferiore al 50%, ed assimilando al 100% quella di grado superiore.

Per stabilire il grado di invalidità permanente si farà riferimento alla Tabella A.N.I.A.

In caso di Morte per cause diverse da quelle che hanno provocato l'invalidità permanente, prima che Europ Assistance abbia potuto fare i dovuti accertamenti, i tuoi eredi avranno diritto alla liquidazione che ti sarebbe spettata solo dimostrando la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante consegna ad Europ Assistance della documentazione che dimostra la stabilizzazione dei postumi.

2. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro 180 giorni dalla data dello stesso, l'indennizzo di Euro 259.000,00, inteso come massimo esborso per assicurato e per nucleo familiare, viene pagato ai beneficiari designati, in difetto di designazione viene corrisposta ai tuoi eredi dividendola in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non si può sommare con quello per l'Invalidità Permanente.

Se entro due anni dal giorno dell'infortunio tu dovessi morire in seguito all'infortunio per cui hai ricevuto il pagamento dell'indennizzo per Invalidità Permanente, i tuoi eredi non devono restituire nessun rimborso ad Europ Assistance.

Se la somma assicurata per il caso morte è superiore a quella già pagata per Invalidità Permanente i tuoi eredi hanno diritto a ricevere la differenza tra l'indennizzo per il capitale morte e quello per invalidità permanente.

B) GARANZIA INFORTUNI IN VOLO PLUS

Relativamente alla garanzia infortuni in viaggio l'assicurazione è estesa nei casi di invalidità permanente o di decesso a seguito di infortunio che gli Assicurati subiscano in qualità di passeggeri durante viaggi aerei a bordo di velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, ad esclusione dei voli effettuati su velivoli ed elicotteri:

- **diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri;**
- **di proprietà di aero club, di aziende di lavoro aereo, della Contraente o degli Assicurati stessi.**

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

Sono compresi gli eventuali infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza di forzato dirottamento compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove gli Assicurati fossero stati dirottati fino alla località di arrivo definitiva prevista dai biglietti aerei.

1. INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una delle seguenti lesioni, Europ Assistance liquida per la perdita totale:

- della vista di un occhio e di un arto superiore o di un arto inferiore: Euro 518.000,00;
- di un arto superiore e di un arto inferiore: Euro 518.000,00;
- di due o più arti: Euro 518.000,00;
- della vista di entrambi gli occhi: Euro 518.000,00;
- di un arto inferiore o di un arto superiore: Euro 259.000,00;
- della vista di un occhio: Euro 259.000,00.

Per la perdita totale della vista si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà visiva.

Per la perdita di un arto inferiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra della caviglia.

Per la perdita di un arto superiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra del polso.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato gli indennizzi sopra indicati sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità permanente.

2. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte dell'Assicurato l'indennizzo di Euro 518.000,00, inteso come massimo esborso per assicurato e per nucleo familiare, viene pagato ai beneficiari designati, in difetto di designazione viene corrisposta ai tuoi eredi dividendola in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non si può sommare con quello per l'Invalidità Permanente.

Se entro due anni dal giorno dell'infortunio tu dovessi morire in seguito all'infortunio per cui hai ricevuto il pagamento dell'indennizzo per Invalidità Permanente, i tuoi eredi non devono restituire nessun rimborso ad Europ Assistance.

Se la somma assicurata per il caso morte è superiore a quella già pagata per Invalidità Permanente i tuoi eredi hanno diritto a ricevere la differenza tra l'indennizzo per il capitale morte e quello per invalidità permanente.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui sali a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne sei disceso.

C) GARANZIA FURTO

Europ Assistance, ti indennizza i danni ai beni, avvenuti entro le 24 ore successive all'acquisto con le Carte di Credito, che subisce a causa degli eventi di seguito descritti:

C.1. FURTO/FURTO CON DESTREZZA – RAPINA - SCIPPO

Sei assicurato per i danni che il bene stesso subisce a causa di:

- furto;
- furto con destrezza;
- scippo;
- rapina;

Si intendono coperte anche le spese relative al rifacimento dei documenti a seguito della sottrazione degli stessi, avvenuta nelle 24 ore successive alla data dell'ultimo acquisto effettuato con la Carta di Credito.

Sono assicurati:

- tutti i beni mobili e materiali acquistati con la Carta di Credito;
- tutti i prelievi in denaro contante effettuati tramite la Carta di Credito.

In nessun caso Europ Assistance indennizzerà, per Assicurato e per uno o più sinistri che avvengano nel corso di ogni annualità assicurativa, somma superiore a:

- **Euro 2.000,00** per beni mobili e materiali acquistati con Carta di Credito;
- **Euro 600,00** per denaro contante;
- **Euro 600,00** relativamente ai danni da scippo;
- **Euro 600,00** relativamente a spese per il rifacimento di documenti.

Attenzione!

La Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

C.2. DANNO DA TRASPORTO

Sei assicurato nel caso in cui il bene viene danneggiato durante il trasporto dal luogo dell'acquisto al luogo di destinazione, avvenuto nelle 24 ore successive all'acquisto effettuato con la Carta di Credito.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

In nessun caso Europ Assistance indennizzerà, per Assicurato, somma superiore a:

- **Euro 1.000,00** per singolo articolo acquistato con Carta di Credito;
- **Euro 2.000,00** per annualità assicurativa;
- **n° 3 danneggiamenti** per annualità assicurativa.

Attenzione!

La Garanzia prevede una Franchigia. Consulta l'art. "limitazioni delle Garanzie" della Sezione II.

D) GARANZIA ASSISTENZA CORPORATE

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

A seguito di incidente stradale o malattia improvvisa puoi chiedere un parere medico telefonico.

I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.

Questo parere non è una diagnosi.

2. SEGNALEZIONE DEI CENTRI SPECIALISTICI

La Struttura Organizzativa fornirà al Titolare di Carta di Credito, su richiesta a seguito di incidente stradale o malattia, compatibilmente con le disponibilità locali, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e, ove disponibile, l'orario d'ufficio di medici, ospedali, cliniche, dentisti e cliniche odontoiatriche.

La Struttura Organizzativa non sarà responsabile della prestazione di diagnosi o trattamenti medici.

La Struttura Organizzativa non può garantire la qualità dei Prestatori di servizi medici, e la scelta definitiva di un tale Prestatore sarà adottata dal Titolare di Carta di Credito.

3. INFORMAZIONI E SEGNALEZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO

A seguito di incidente stradale o malattia improvvisa, quando ti trovi all'estero ed hai bisogno di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, puoi richiedere informazioni sui medicinali, in questo caso la Struttura Organizzativa ti segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, disponibili sul posto.

4. INVIO DI UN MEDICO

Qualora a seguito di malattia improvvisa o Incidente stradale il Titolare di Carta di Credito, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

Il costo della visita verrà pagata dal Titolare della Carta di Credito al medico che ha effettuato la prestazione.

5. ANTICIPO SPESE

La Struttura Organizzativa anticiperà qualsiasi deposito necessario per l'ammissione in ospedale, per conto di un Titolare di Carta di Credito, fino a Euro 2.500,00.

La prestazione di garanzie finanziarie è subordinata al previo ottenimento del pagamento da parte del Titolare di Carta di Credito mediante carta di credito o fondi della Famiglia.

6. RIENTRO SANITARIO

Puoi richiedere il Rientro Sanitario, quando dopo un incidente stradale o una malattia improvvisa, i medici della Struttura Organizzativa insieme ai medici sul posto, decidono che puoi essere trasferito

- in un Istituto di cura attrezzato in Italia
- oppure

- alla tua residenza.

La decisione definitiva è comunque quella presa dai medici della Struttura Organizzativa.

Europ Assistance organizza e paga per te il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I mezzi di trasporto sono:

- aereo sanitario (solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella se devi stare sdraiato;
- treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- autoambulanza.

La Struttura Organizzativa fornisce anche l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio di rientro se i suoi medici lo ritengono necessario.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

Puoi richiedere il trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della tua malattia, quando ti trovi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della tua patologia, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più adatti dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

In questo caso Europ Assistance paga al posto tuo i costi fino ad un **massimo di Euro 3.000,00**.

Europ Assistance può chiederti il biglietto del viaggio di ritorno che non utilizzi.

La decisione definitiva è comunque quella presa dalla Struttura Organizzativa

7. RIMPATRIO SALMA

In caso di decesso del Titolare della Carta di Credito, durante un viaggio all'estero, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino all'aeroporto internazionale vicino al luogo di sepoltura, purché situato in uno dei paesi aderenti all'Unione Europea.

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasporto fino a un massimo di Euro 3.000,00.

Attenzione! Europ Assistance non ti paga le spese per la cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Puoi richiedere che un tuo familiare ti raggiunga se durante il viaggio, sei ricoverato in un Istituto di cura all'estero e hai bisogno del suo aiuto.

La Struttura Organizzativa prenota un biglietto per raggiungerti, al tuo familiare residente in Italia affinché possa stare con te.

Europ Assistance paga al posto tuo i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

9. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Puoi richiedere l'accompagnamento dei minori di 15 anni che viaggiano con te se hai un incidente stradale o una malattia improvvisa.

La Struttura Organizzativa prenota per un familiare un biglietto di andata e ritorno. Questo biglietto di andata e ritorno gli serve per raggiungere i minori e riportarli alla loro residenza.

Europ Assistance paga al posto tuo i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica.

10. INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, a seguito di incidente stradale o malattia, si rendesse necessario tale servizio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire ai Titolari di Carta di Credito il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono e, ove disponibile e se richiesto dai Titolari di Carta di Credito, l'orario d'ufficio degli interpreti a livello mondiale.

La Struttura Organizzativa non è responsabile di eventuali spese per interpretariato od oneri connessi che sono di competenza del Titolare di Carta di Credito.

La prestazione è fornita dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali

11. ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto del Titolare di Carta di Credito in conseguenza di un incidente stradale avvenuto durante un viaggio, la Struttura Organizzativa, qualora il Titolare di Carta di Credito non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.500,00.

12. SOSTITUZIONE DOCUMENTI

Nel caso in cui il Titolare di Carta di Credito dimentichi, perda o smarrisca (permanentemente o temporaneamente) qualsiasi documento essenziale necessario durante un viaggio, Europ Assistance provvederà al rimborso di tutti i ragionevoli costi necessariamente sostenuti per sostituire i documenti essenziali (ivi inclusi oggetti quali Dischetti di personal computer e Diapositive per presentazioni) con il massimale di Euro 1.500,00.

Il valore di qualsiasi titolo di risparmio, titolo di credito bancario (assegni bancari, traveller's chèque e simili) o documenti simili, ove smarriti dal Titolare di Carta di Credito, non verranno sostituiti.

E) GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO

In caso di controversie sindacali, condizioni meteorologiche avverse, guasto meccanico o ritardo dell'aereo o della nave, impossibilità di decollo dell'aereo sul quale debba viaggiare il Titolare di Carta di Credito a causa di vizi meccanici o strutturali, che si traducano nella partenza ritardata del volo o della nave sul quale debba imbarcarsi il Titolare di Carta di Credito, in misura superiore a 4 ore durante il viaggio di andata o ritorno rispetto all'orario indicato nell'itinerario di viaggio del vettore fornito al Titolare di Carta di Credito, Europ Assistance rimborserà l'importo di **Euro 40,00 per ogni ora di ritardo fino a Euro 480,00 per un massimo di 12 ore**, a condizione che il Titolare di Carta di Credito abbia effettuato il check-in in conformità

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

all'itinerario fornitogli dal tour operator o dal vettore e che abbia ottenuto la conferma scritta dalla linea aerea o marittima o dai rispettivi agenti, la quale attesti il ritardo del volo o della nave a causa di un evento specificato nella presente garanzia e riporti altresì la durata del ritardo effettivo.

Il periodo di ritardo sarà calcolato in base all'orario di partenza previsto per il volo o la navigazione e indicato nell'itinerario.

1. DIROTTAMENTO

Se il mezzo di trasporto del Titolare di Carta di Credito è soggetto a dirottamento durante un viaggio coperto, Europ Assistance liquiderà l'importo di Euro 50,00 al giorno fino a un massimo di 21 giorni.

F) GARANZIA BAGAGLIO

In caso di smarrimento o errata destinazione del Bagaglio di un Titolare di Carta di Credito durante il viaggio di andata o ritorno per causa della linea aerea o della linea marittima o dei rispettivi agenti, Europ Assistance ti rimborserà al Titolare di Carta di Credito l'importo di Euro 75,00 fino a un massimo di Euro 900,00 per ciascuna ora di ritardo, fino a un massimo di 12 ore.

Il Titolare di Carta di Credito dovrà presentare la conferma scritta dalla linea aerea o marittima, che riporti la durata del ritardo effettivo.

G) GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI NON AUTORIZZATI

Europ Assistance terrà indenne l'Assicurato dal rischio di un uso non autorizzato della Carta di credito, a termini di Polizza, avvenuto durante il periodo di assicurazione ed effettuato dall'utilizzatore, della Carta di credito, a condizione che l'Assicurato fornisca idonea documentazione atta a comprovare di avere posto in essere ogni possibile azione per rientrare in possesso dell'importo addebitato tramite l'uso non autorizzato della carta di credito da parte dell'utilizzatore della Carta stessa.

Europ Assistance indennizzerà sino al limite massimo di:

- **Euro 25.000,00 per titolare e per anno assicurativo;**
- **Euro 1.650.000,00 per società e anno assicurativo,**

fermo restando che per ogni singola richiesta di risarcimento il limite di indennizzo applicabile non potrà superare il limite di spesa mensile della singola Carta di credito.

In ogni caso il limite di indennizzo non potrà superare il limite di spesa mensile di una singola Carta di credito qualora l'addebito complessivo sia stato suddiviso su più Carte di credito i cui utilizzatori abbiano agito in collusione.

Si conviene che non potranno esserci circostanze nelle quali Europ Assistance soddisferà la stessa richiesta di indennizzo più di una volta.



Dove valgono le garanzie?

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie, **ad eccezione di quanto riportato all'Art. "Sanzioni Internazionali", sono valide come di seguito indicato:**

La garanzia Assistenza Premier vale in Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Croazia, Slovenia, Svizzera, Andorra, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C.A. per lo stesso veicolo.

Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Le restanti garanzie hanno validità esclusivamente per eventi che accadano nel corso di un viaggio all'Estero.



Quando cominciano le coperture e quando finiscono?

DECORRENZA E DURATA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del:

- giorno di comunicazione del numero della Carta di Credito da parte della Contraente a Europ Assistance.

Per la Garanzia Infortuni in viaggio e Infortuni in volo: la copertura assicurativa ha effetto dal momento in cui l'Assicurato, in possesso di tutti i requisiti previsti dal Regolamento Deutsche Credit Card utilizza la propria Carta di Credito per pagare il costo di un biglietto per il viaggio su di un mezzo di trasporto terrestre e/o navale e/o il noleggio di autovetture.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale sul mezzo di trasporto e cessa automaticamente dal momento in cui discende dal mezzo di trasporto stesso.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

Inoltre, la copertura assicurativa terminerà automaticamente dalla data di cessazione della presente polizza, oppure dal momento in cui il Titolare perde questa qualità per revoca o disdetta della Carta di Credito.

SEZIONE II – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE



Che cosa non è assicurato?

Per tutte le garanzie sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- e. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- f. malattie croniche;
- g. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;
- h. espianto e/o trapianto di organi;
- i. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- j. tentato suicidio o suicidio;
- k. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendio ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autospiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- l. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- m. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
- n. tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

- o. Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
- p. Non è possibile, inoltre, erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

• ESCLUSIONI RELATIVE ALLE SINGOLE GARANZIE

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

Sono esclusi gli infortuni causati:

- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da guerra, operazioni e occupazioni militari, invasioni, sequestri o confisca per ordine di pubblica autorità, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

- particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- viaggi su aeromobili anche in qualità di passeggero.

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie.

GARANZIA INFORTUNI IN VOLO PLUS

Si intendono esclusi i fatti dipendenti direttamente o indirettamente da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare, invasione, fissione o fusione atomica o nucleare, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura.

GARANZIA FURTO

Sono esclusi dalla Garanzia:

- i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- i danni agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere esclusi i collaboratori domestici;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.

Inoltre, sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni e occupazioni militari, invasioni, sequestro o confisca per ordine di pubblica autorità, a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosione e emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o per effetto di detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato, dai suoi famigliari o delle persone con lui coabitanti.

GARANZIA ASSISTENZA CORPORATE

Non danno luogo alle prestazioni:

- Le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- Le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- Le malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- Le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia;
- Le malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- Per espianto e/o trapianto di organi.

Non sono comprese le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Le prestazioni non sono altresì dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti trattamenti, oggetti, condizioni, attività nonché spese relative e conseguenti:

- pagamento in relazione alle prime 4 ore del ritardo;
- ritardi derivanti dalla mancata presentazione da parte del Titolare di Carta della documentazione necessaria;
- ritardi derivanti dal fatto che il Titolare di Carta non abbia previsto un tempo ragionevole e sufficiente per raggiungere il punto di partenza alla luce delle circostanze note;
- ritardi derivanti da sospensioni o annullamenti di un servizio a seguito di decisioni governative;
- partecipazione attiva a una guerra (dichiarata o meno), invasione, atto di paese nemico, ostilità, guerra civile, rivolta, rivoluzione o insurrezione.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

GARANZIA BAGAGLIO

Sono esclusi dalla garanzia i seguenti trattamenti, oggetti, condizioni, attività nonché spese relative e conseguenti:

- pagamento in relazione alle prime 4 ore del ritardo;
- smarrimento non denunciato alla polizia, linea aerea, linea marittima o ai rispettivi agenti entro 24 ore dalla scoperta e mancanza del relativo rapporto scritto.

GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI NON AUTORIZZATI

Sono inoltre escluso:

- utilizzo fraudolento da parte di membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia) nonché di parenti ed affini anche non conviventi;
- utilizzo fraudolento della carta in seguito a ritardo del Blocco della stessa da parte tua oltre le 48 ore ad opera dell'Assicurato;
- utilizzo fraudolento che si verifichi dopo la data di interruzione o annullamento della Carta;
- qualsiasi serie di utilizzi fraudolenti in cui il primo utilizzo avvenga prima dell'entrata in vigore della presente Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 8. - SANZIONI INTERNAZIONALI

Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

Per ulteriori dettagli puoi visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: **Siria, Corea del Nord, Iran, Bielorussia, Russia** e nelle seguenti Regioni: **Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson**.

Attenzione!

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per poter avere l'assistenza, Indennizzi/Risarcimenti previsti in Polizza devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire l'assistenza e riconoscerli Indennizzi/Risarcimenti.

LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

• **LIMITI DI ETÀ**

Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone con età non superiore a 75 anni.

Se compi gli 75 anni nel periodo di validità della polizza, ti consideriamo comunque assicurato fino alla data di scadenza.

GARANZIA INFORTUNI IN VOLO PLUS

• **LIMITI DI ETÀ**

Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone con età non superiore a 80 anni.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

Se compi gli 80 anni nel periodo di validità della polizza, ti consideriamo comunque assicurato fino alla data di scadenza.

GARANZIA FURTO

- **FRANCHIGIA**

Europ Assistance, in caso di sinistro, ti **indennizza il danno applicando una Franchigia di Euro 100,00 per Sinistro.**

GARANZIA ASSISTENZA CORPORATE

- **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Europ Assistance non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

- **LIMITI DI ETÀ**

Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone con età non superiore a 75 anni.

Se compi gli 75 anni nel periodo di validità della polizza, ti consideriamo comunque assicurato fino alla data di scadenza.

GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO

GARANZIA BAGAGLIO

- **LIMITI DI ETÀ**

Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone con età non superiore a 75 anni.

Se compi gli 75 anni nel periodo di validità della polizza, ti consideriamo comunque assicurato fino alla data di scadenza.

SEZIONE III – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DI EUROP ASSISTANCE



Che obblighi hai e che obblighi ha l'impresa?

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

GARANZIA INFORTUNI IN VOLO PLUS

Dovrai denunciare il sinistro nei seguenti modi:

- accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivendo una raccomandata A/R ad **Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI).**

Devi fornire i seguenti dati/documenti:

- il tuo nome, cognome e indirizzo
- il tuo numero di telefono;
- il nome della propria Carta di Credito;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla **NACDB**;
- fotocopia solo fronte della Carta di Credito, da cui risultino: numero, data di emissione e di scadenza nonché nome dell'intestatario Assicurato della Carta stessa;
- le circostanze dell'accaduto;

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui tu o le persone che hanno dato origine al sinistro siete reperibili.

Devi effettuare la denuncia **entro 3 giorni da quando c'è stato il sinistro** e inviare la seguente documentazione:

- certificato medico redatto sul posto;
- certificati medici che documentino il decorso delle lesioni, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio;
- copia della documentazione comprovante l'avvenuto utilizzo della Carta di Credito per l'acquisto del biglietto e/o il noleggio dell'autovettura.

Tu o, in caso di morte, i beneficiari, dovete consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

GARANZIA FURTO

In caso di Sinistro devi:

- fare quanto ti è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- fare la denuncia ad Europ Assistance **entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

Per fare la denuncia:

- accedi al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> o al sito www.europassistance.it alla sezione "Apri o consulta un sinistro". Devi seguire le istruzioni.

oppure

- scrivi a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI)**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri – Garanzia Furto**"

Nella denuncia devi indicare/allegare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- il nome della propria Carta di Credito;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla **NACDB**;
- denuncia scritta contenente data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le immediate conseguenze dello stesso, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno;
- elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i tuoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- documentazione comprovante l'avvenuto acquisto con la Carta di Credito assicurata comprensiva della copia del relativo scontrino fiscale e memoria d'acquisto.

Inoltre devi:

- conservare le tracce ed i residui del Sinistro **per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del Sinistro**;
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese della procedura saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile.

GARANZIA ASSISTENZA CORPORATE

In caso di Sinistro, devi telefonare immediatamente e sempre alla Struttura Organizzativa ai numeri:

800.776.460 valido per telefonate dall'Italia

(+39) 02.58.24.63.28 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Se non telefoni la Struttura Organizzativa, Europ Assistance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO

GARANZIA BAGAGLIO

In caso di Sinistro devi comunicare all'organizzazione viaggi o agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi effettuare una denuncia entro e non oltre i 5 giorni da quando si è verificata la causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 5 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia deve inoltre riportare:

- il tipo di patologia;
- l'inizio e il termine della patologia.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, devi inviare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

- fotocopia solo fronte della Carta di Credito, da cui risultino: numero, data di emissione e di scadenza nonché nome dell'intestatario Assicurato della Carta stessa;
- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla **NACDB**;
- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in copia;
- documentazione attestante il legame tra te e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- copia fattura relativa alla penale addebitata emessa dalla Contraente e dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- copia del biglietto annullato;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di conferma viaggio.

GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI NON AUTORIZZATI

Devi fare una denuncia **non oltre sessanta giorni da quando hai avuto il sinistro**.

Devi inviare i seguenti dati/documenti:

- le prime sei cifre della sua Carta di Credito preceduto dalla sigla NACDB;
- denuncia effettuata alle autorità competenti;
- conferma dell'avvenuto blocco della carta di credito;
- estratto conto della carta di credito da cui si evincono le spese fraudolente e la data di effettuazione delle stesse.

Per la gestione dei sinistri di tutte le garanzie:

Europ Assistance ti può chiedere altri documenti necessari per valutare il sinistro.

Sei obbligato a darglieli.

Se non rispetti i tuoi obblighi in caso di sinistro, Europ Assistance può decidere di non rimborsarti.

Questo è stabilito dal Codice Civile all'art. 1915.

Art. 1915 Codice Civile italiano: l'articolo spiega cosa succede all'Assicurato se non denuncia il sinistro al suo assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'Assicurato di una somma pari al danno che l'Assicurato ha subito.

Se l'Assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'Assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

GARANZIA INFORTUNI VOLO PLUS

• **CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

Europ Assistance ti paga l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio tu non sei fisicamente integro e sano Europ Assistance ti indennizza soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio ti avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto "Invalidità Permanente" della Garanzia Infortuni in viaggio, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

• **RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE (ART. 1916 DEL CODICE CIVILE)**

Europ Assistance rinuncia a chiedere a chi ti ha provocato l'infortunio, la somma che Europ Assistance ti ha pagato.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

• VALUTAZIONE DEL DANNO – ARBITRATO IRRITUALE

In caso di disaccordo fra te ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, le Parti possono demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È comunque fatta salva la facoltà per te di rivolgerti all'Autorità Giudiziaria.

GARANZIA FURTO

• ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

• PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.**

Resta salva, comunque, la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

• MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c. e d. sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

• VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

• ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

• TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

• RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

• RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

• TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando **esclusa ogni sua facoltà di impugnativa**. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

• PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della Garanzia "Furto".

• VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

GARANZIA RITARDI DURANTE IL VIAGGIO

GARANZIA BAGAGLIO

• MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procede alla liquidazione del danno e al relativo pagamento al netto delle franchigie previste.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

Per ricevere le prestazioni di Assistenza, puoi telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance che è in funzione 24 ore su 24. La Struttura Organizzativa ti darà tutte le informazioni per intervenire o ti indicherà le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800.776.460 – 02.58.24.63.28

Dovrai dare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- prime sei cifre del numero della propria Carta di Credito (codice BIN) preceduta dalla fascia tessera **NACDB**;
- il nome della propria Carta di Credito;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Se non puoi telefonare alla Struttura Organizzativa, puoi inviare: un fax al numero 02.58477201

Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati che hai ricevuto.

Condizioni di Assicurazione Mod. 23265/22 - Corporate aziendali Gold Visa

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 – pec: reclami@pec.europassistance.it - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ricevi riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo devi indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, puoi rivolgerti a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

- **Mediazione:** interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98);
- **Negoziazione assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

INFORMATIVA PRIVACY

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative
(ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarti su cosa fa dei Tuoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desideri far valere un diritto previsto dalla normativa, puoi scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e cosa succede se non li fornisci o non autorizzi ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali, se necessario per la gestione delle PRESTAZIONI e GARANZIE anche quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, per le seguenti *finalità assicurative*:

- svolgere l'attività che è prevista dalla Polizza ovvero per fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE; svolgere l'attività assicurativa ovvero ad esempio proporre e gestire la Polizza, raccogliere i premi, riassicurarsi, fare attività di controllo e statistiche: i Tuoi Dati comuni che, potrebbero essere anche relativi alla Tua posizione (geolocalizzazione), vengono trattati per adempimento contrattuale; per trattare, laddove necessario, i Tuoi Dati relativi allo stato di salute dovrai fornire il Tuo consenso; in alcuni processi di gestione di PRESTAZIONI e GARANZIE vengono usati *processi decisionali automatizzati*².
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale (ad es: degli edifici e degli strumenti informatici), sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti: i Tuoi Dati, anche quelli relativi allo stato di salute per i quali hai prestato il consenso o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;
- svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di Polizza e di sinistro; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): i Tuoi Dati, inclusi quelli relativi allo stato di salute o relativi a reati e condanne penali, vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Se non fornisci i Tuoi Dati personali e/o non acconsenti ad usarli, Europ Assistance Italia non potrà svolgere l'attività per le *finalità assicurative* e quindi non potrà neppure fornire le PRESTAZIONI e GARANZIE.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Tuoi Dati personali e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni³, utilizza i Dati personali che ha ottenuto da Te o da altre persone (come, ad esempio, dal contraente di Polizza, da un tuo parente o dal medico che ti ha curato, da un compagno di viaggio o da un fornitore) sia su carta sia con il computer o app.

¹ Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

² Per processo decisionale automatizzato si intende quel processo di gestione che non prevede l'intervento di un operatore: tale processo ha tempi di gestione più brevi. Se vuoi richiedere l'intervento di un operatore in relazione alle Prestazioni puoi chiamare la Struttura Organizzativa in relazione alle Garanzie puoi scrivere alla Liquidazione Sinistri ai contatti presenti sul sito www.europassistance.it e sulla Polizza.

³ Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, soccorsi stradali, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri ed altri erogatori convenzionati di servizi, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

INFORMATIVA PRIVACY

Per le *finalità assicurative* Europ Assistance Italia potrà comunicare i Tuoi Dati personali, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con te in essere o ad altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁴

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Tuoi Dati personali in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Tuoi Dati personali verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. Hai il diritto di ottenere le informazioni relative al trasferimento dei Tuoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Tuoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali

Europ Assistance Italia conserva i Tuoi Dati personali per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa o, se mancante, in base ai tempi che di seguito vengono riportati.

- I Dati personali contenuti nei contratti di assicurazione, trattati di assicurazione e contratti di coassicurazione, fascicoli di sinistro e contenzioso, vengono conservati per 10 anni dalla ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile o per ulteriori 5 anni ai sensi delle disposizioni regolamentari assicurative.
- I Dati personali comuni raccolti in qualsiasi occasione (ad esempio stipula di una Polizza, richiesta di un preventivo) accompagnati da consenso/rifiuto del consenso per le promozioni commerciali e la profilazione vengono conservati senza scadenza, così come le evidenze delle relative modifiche da Te apportate nel corso del tempo al consenso/rifiuto. Rimane fermo il Tuo diritto ad opporsi in ogni momento a tali trattamenti e a richiedere la cancellazione dei Tuoi dati laddove non sussistano condizioni contrattuali o normative che prevedano la necessaria conservazione.
- I Dati personali raccolti a seguito dell'esercizio dei diritti degli interessati vengono conservati per 10 anni dall'ultima registrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile
- I Dati personali di soggetti che hanno frodato o tentato di frodare vengono conservati anche oltre il termine di 10 anni.

In generale, per tutto quanto non espressamente specificato, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Tuoi Dati personali hai i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrai far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali". Hai il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e puoi trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

Come puoi fare per far valere i Tuoi diritti a tutela dei Tuoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Tuoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Tuoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Tuoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Tuoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca.

in qualsiasi momento puoi scrivere a:

Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI),
anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

⁴ Al Contraente di polizza, altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, medici, consulenti e altri professionisti; fornitori come carrozzerie, soccorritori, demolitori, strutture sanitarie, società che gestiscono i sinistri, altre società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it

INFORMATIVA PRIVACY

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrai anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

ALLEGATO A – GLOSSARIO

ASSICURATO: Il titolare di Carta di Credito **Corporate aziendali Gold Visa** di cui alla definizione di “Titolare” sotto riportata.

ATTO TERRORISTICO: si intenderà un atto che comprenda, a mero titolo esemplificativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di tale uso, commesso da qualsivoglia persona o gruppo(i) di persone, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o per conto di o nell'ambito di qualsivoglia organizzazione o governo, commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o etniche o motivazioni, tra le quali l'intento di influire su qualsivoglia governo e/o di disseminare il terrore tra il pubblico o qualsivoglia parte del pubblico.

BAGAGLIO: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li contengono e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

BENEFICIARIO: il soggetto designato dall'Assicurato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso; in assenza di designazione beneficiari sono gli eredi legittimi.

COLLEGA: si intenderà qualsivoglia socio, cliente, ospite, amico o altra persona secondo i desideri del Titolare di Carta di Credito, che intraprenda un Viaggio in compagnia del Titolare di Carta, fino a un massimo di tre persone.

CONDIZIONI CLINICHE GRAVI: si intenderanno condizioni che, a giudizio del Medico della Struttura Organizzativa costituiscano un'emergenza medica grave che richieda cure urgenti per evitare la morte o che compromettano gravemente le prospettive di salute immediate o di lungo termine del Titolare di Carta di Credito. La gravità delle condizioni cliniche sarà giudicata nell'ambito del contesto geografico nel quale si trovi il Titolare di Carta di Credito, della natura dell'emergenza medica e della disponibilità locale di adeguata assistenza e strutture mediche.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: clausole della Polizza che contengono: le Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato, la descrizione delle Garanzie, le esclusioni e le limitazioni delle Garanzie e gli obblighi dell'Assicurato e di Europ Assistance.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER LA CONTRAENTE: Clausole della Polizza che disciplinano, tra l'altro, il pagamento del premio, la durata della polizza e gli obblighi a carico della Contraente e di Europ Assistance.

CONTRAENTE: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Milano, Piazza Del Calendario n. 1, P.IVA e C.F. 01340740156, che ha sottoscritto con Europ Assistance la Polizza a favore dei propri clienti.

DENARO: si intenderanno monete, banconote, ordini di pagamento e vaglia postali, travellers' chèque e altri assegni turistici firmati, lettere di credito, biglietti di viaggio, carte di credito, buoni benzina e altri buoni.

EUROP ASSISTANCE: la Compagnia di Assicurazione con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

FAMIGLIARI: il coniuge, i figli conviventi fino al 18° anno di età oppure tra il 18° e il 23° anno di età purché studenti ed inclusi nello stato di famiglia del Titolare della Carta di Credito.

FORZATO DIROTTAMENTO E/O PIRATERIA AEREA: Il temporaneo sequestro di persona attuato con differenti scopi, dal propagandistico politico al ricattatorio.

FRANCHIGIA: l'importo, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

FURTO: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri

FURTO CON DESTREZZA: è il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e destrezza di mano su cose che siano indosso al derubato sia su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione dello stesso presente e normalmente vigilante.

GARANZIA: la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

INCIDENTE: il sinistro subito dal veicolo in marcia, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO: somma di denaro dovuta da Europ Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE: si intenderà qualunque forma di invalidità eccetto per le forme causate dalla perdita di un arto o di un occhio, che abbia impedito al Titolare di Carta di Credito di impegnarsi in qualsivoglia occupazione redditizia per almeno dodici mesi e che con tutta probabilità impedirà al Titolare di Carta di Credito di impegnarsi in qualsivoglia occupazione redditizia per il resto della sua vita.

LESIONE FISICA: si intenderà una lesione che sia originata da Incidenti e che entro dodici mesi a decorrere dalla data dell'Incidente si traduca nella morte, nell'Invalidità totale permanente o nella Mutilazione del Titolare di Carta di Credito.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

ALLEGATO A - GLOSSARIO

MALATTIA IMPROVVISA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MASSIMALE: somma massima che Europ Assistance paga in caso di sinistro.

MUTILAZIONE: si intenderà la perdita di un arto compresa la perdita della funzionalità di un arto o la perdita di un occhio o di entrambi gli occhi, inclusa la perdita totale e irrecuperabile della vista che si verifichi entro 12 mesi dalla data dell'Incidente.

NUCLEO FAMILIARE: fratello/sorella, figlio/figlia, marito/moglie o convivente non sposato, partner dell'unione civile, genitore, parenti o affini dell'Assicurato che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia.

PAESE PRINCIPALE DI RESIDENZA: si intenderà il paese nel quale il/i Titolare/i di Carta di Credito abbiano la propria residenza permanente, così come indicato sul passaporto del Titolare di Carta di Credito. Ai fini della presente Polizza, i Parenti prossimi assumono la nazionalità del Titolare di Carta. In caso di doppia nazionalità, il Titolare di Carta di Credito dovrà scegliere solo una nazionalità ai fini della presente Polizza e per l'intero periodo di validità dello stesso.

PERSONA AUTORIZZATA: si intenderà il rappresentante o qualsivoglia persona designata dal Cliente per iscritto quale persona autorizzata ad agire per conto del Cliente o del Titolare di Carta di Credito ai fini previsti dalla presente Polizza.

PERSONE ASSICURATE: tutti i titolari di Carta di Credito ed i loro famigliari, purché abbiano pagato il biglietto di viaggio con una Carta di Credito precedentemente elencata.

POLIZZA: il contratto assicurativo tra Europ Assistance e la Contraente, stipulato a favore dei clienti della Contraente e avente per oggetto le Garanzie descritte nelle Condizioni di Assicurazione. La Polizza è composta dalle Condizioni generali di Assicurazione per la Contraente e dalle Condizioni di Assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

PRESTAZIONE: l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.

PREZIOSI: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

RAPINA: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

RICOVERO: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

RISCHIO VOLO: dal momento in cui l'Assicurato, in qualità di passeggero, sale sull'aeromobile al momento in cui ne discende.

SCIPPO (FURTO CON SCIPPO): è il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

SIMPLO: documento che prova la Polizza e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance e la Contraente

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

TITOLARE: ogni persona di età pari o superiore a 18 anni che risulta essere Titolare di carta di credito.

TITOLARE DI CARTA – PER LA GARANZIA ASSISTENZA: si intenderà qualsivoglia persona di età non superiore a 75 anni che sia in possesso di una delle Carte di Credito di Credito coperte con la presente polizza, compresi eventuali Collegghi, che intraprenda un Viaggio temporaneo dal proprio Paese principale di residenza con biglietti preassegnati, e che abbia pagato almeno il 50% dei propri biglietti di viaggio utilizzando la suddetta carta di credito.

TITOLARE DI CARTA – PER LA GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI NON AUTORIZZATI: Qualsiasi persona autorizzata dalla Società (SOCIETÀ: Termine che indica una società di capitali, partnership, impresa individuale o qualsiasi altra entità nei confronti delle quali la Banca ha un impegno sottoscritto di emettere Carte Visa Business/ Corporate/Purchasing) a fare uso di Carte Business/Corporate/Purchasing, per il solo utilizzo aziendale della Società, che sia:

- Sotto contratto di servizi o per servizi o in apprendistato, presso la Società;
- Partecipanti a un programma di formazione approvato da un qualsiasi governo, sotto il controllo della Società, in relazione all'attività.

In ogni caso a condizione che il Titolare di Carta di Credito abbia raggiunto l'età di diciotto anni.

Il termine Titolare di Carta di Credito include un amministratore della Società, se tale persona:

- E' anche dipendente della Società, in base a un contratto di servizi.
- Controlla non oltre il 5% del capitale azionario emesso della Società, o da qualsiasi controllata della Società.

VETTORE COMUNE/ NAZIONALE: si intenderà qualsivoglia servizio di trasporto pubblico stradale, ferroviario, marittimo o aereo curato da un gestore autorizzato che effettui un servizio passeggeri di linea e/o charter.

VIAGGIO: lo spostamento dell'Assicurato a scopo turistico. In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, l'inizio del viaggio si intende quando l'Assicurato lascia la sua casa o l'hotel o il luogo di lavoro e termina quando lo stesso rientra alla sua casa, all'hotel o al luogo di lavoro.

In caso di viaggio in auto, in moto, in camper o con altro mezzo diverso non comportante l'emissione di un titolo di viaggio, l'inizio del viaggio s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato in Territorio Italiano.